



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO TERRITORIO E TUTELA DELL' AMBIENTE
SETTORE 02 - VALUTAZIONI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI - SVILUPPO
SOSTENIBILE**

Assunto il 11/03/2024

Numero Registro Dipartimento 215

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 3271 DEL 11/03/2024

Oggetto: Conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. e screening di Incidenza Direttiva 92/43/CEE "Habitat" - Progetto relativo ad impianto fotovoltaico in loc. Corda nel Comune di Stilo (RC) - Calabria SUAP Sportello Ambiente cod. 104.
Proponente: Green Power Energia S.r.l.

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTI

- lo Statuto regionale;
- la legge regionale 13/05/1996, n. 7 recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della G.R. e sulla dirigenza regionale” ed, in particolare, l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigete con funzioni di Dirigente Generale;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 2661 del 21/06/1999 recante “Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla legge regionale n. 7/96 e dal Decreto legislativo n. 29/93 e ss.mm.ii.”;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 354 del 21/06/1999, recante “Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione” e ss.mm.ii.;
- il Decreto del Dirigente Generale reggente n. 6328 del 14/06/2022 recante “Dipartimento Territorio e Tutela dell’Ambiente. Adempimenti di cui alla DGR 163/2002. Assunzione atto di micro organizzazione”;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 665 del 14/12/2022 recante “Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale – Approvazione regolamento di riorganizzazione della struttura della Giunta Regionale – Abrogazione Regolamento Regionale 20 aprile 2022, n. 3 e ss.mm.ii.”;
- il Decreto del Presidente della Regione n. 138 del 29/12/2022 di conferimento dell’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Territorio e Tutela dell’Ambiente all’ing. Salvatore Siviglia;
- il Decreto del Dirigente Generale n. 13347 del 22/09/2023 con il quale è stato conferito l’incarico di dirigente ad interim del Settore n. 2 “Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali – Sviluppo Sostenibile” al Dott. Giovanni Aramini;
- il Decreto del Dirigente Generale n. 19983 del 22/12/2023 recante “L.R. 3 settembre 2012 n. 39 e Regolamento Regionale 5 novembre 2013 n. 10 e ss.mm.ii. Nomina dei componenti della Struttura Tecnica di Valutazione (STV) VAS-VIA-AIA-VI”;
- la DGR n. 4 del 23/01/2024 recante “Modifiche al Regolamento regionale 5 novembre 2013, n. 10 e s.m.i. <<Regolamento regionale di attuazione della legge regionale 3 settembre 2012, n. 39, recante: Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI”;
- il Decreto del Dirigente Generale n. 1769 del 13/02/2024 di nomina di n. 3 componenti della Struttura Tecnica di Valutazione (STV) VAS-VIA-AIA-VI, L.R. 3 settembre 2012 n. 39 e Regolamento Regionale 5 novembre 2013 n. 10 e ss.mm.ii.;

VISTI ALTRESÌ

- la legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- la legge regionale 3 agosto 1999, n. 20 di istituzione dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria (ARPACAL), per ultimo modificata con legge regionale 16 maggio 2013, n. 24, chiamata ad operare per la tutela, il controllo, il recupero dell’ambiente e per la prevenzione e promozione della salute collettiva;
- la legge regionale n. 19 del 04/09/2001 recante “Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso. Disciplina della pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria”;
- il D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché’ della flora e della fauna selvatiche;
- la legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 recante “Norme in materia di aree protette”;
- il Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e ss.mm.ii. recante attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità;
- il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. avente ad oggetto “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale) e s.m.i. ed in particolare l’art. 19 che prevede le modalità di svolgimento del procedimento di verifica di

assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale per i progetti di cui all'allegato IV parte seconda;

- l'articolo 19 del suddetto decreto, disciplinante il procedimento di verifica a VIA di competenza regionale, laddove dispone, tra l'altro, che il Proponente trasmette all'Autorità Competente lo studio preliminare ambientale in formato elettronico redatto in conformità a quanto contenuto nell'All. IV-bis alla parte secondo nonché copia del pagamento del contributo ex art. 33;
- l'articolo 28 del d.lgs. 152/2006 disciplina le modalità di svolgimento della verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA;
- il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";
- il Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 104, avente ad oggetto "Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati ai sensi degli artt. 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 144";
- la legge 28 giugno 2016, n. 132 di istituzione del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente (SNPA);
- la legge regionale 3 agosto 2018, n. 25 - Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati, di equo compenso e di contrasto all'evasione fiscale;
- le Linee Guida nazionali per la Valutazione di Incidenza (VI) adottate in data 28/11/2019 con Intesa tra Governo, regioni e Province autonome di Trento e Bolzano;
- la legge 29 luglio 2021, n. 108 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante "governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- la DGR n. 64 del 28 febbraio 2022 recante: "Approvazione regolamento avente ad oggetto "Abrogazione regolamento regionale n.16 del 6.11.2009";
- la DGR n. 65 del 28 febbraio 2022 recante: "Preso atto Intesa del 28.11.2019 (GURI n.303/2019), articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (Vinca) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT";
- il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 coordinato con la legge di conversione 27 aprile 2022, n. 34 recante "Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali".
- il Decreto del Dirigente Generale n. 6312 del 13/06/2022 recante "Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) – Direttiva 92/43/CEE "Habitat". Adozione elenchi "Progetti pre-valutati" e "Condizioni d'Obbligo";
- la Convenzione rep. n. 15072 del 1/3/2023 sottoscritta tra ARPACal e il Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente, quale designazione del rappresentante della medesima Agenzia Regionale in seno alla STV;
- il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune";

PREMESSO CHE

- la società Green Power Energia S.r.l., di seguito "Proponente", ha presentato per l'intervento in oggetto domanda per l'avvio del procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., acquisito al prot. n. 507049 del 15/11/2023 Pratica n. 104 RC del Sistema Regionale Calabria SUAP "Sportello Ambiente";
- il progetto prevede la realizzazione e la messa in esercizio di un impianto fotovoltaico di potenza nominale di 1,19 MW da installare, in area agricola del Comune di Stilo (RC) Lod. Corda adiacente alla SS106;
- il progetto, ricadendo nella tipologia di "impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW" (punto 2 lett. b)

All. IV Parte Seconda e Allegato II punto 2 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.), è, pertanto, da sottoporre alla verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e dell'art. 47 comma 11-bis del D.L. n. 13/2023 convertito con legge n. 41/2023;

- con nota del Dirigente del Settore n. 2 "Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali – Sviluppo Sostenibile" recante prot. n. 548798 del 11/12/2023 si è proceduto alla nomina del responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 5 e segg. della L. n. 241/1990;
- in data 13/12/2023 mediante il Sistema Regionale Calabria SUAP "Sportello Ambiente" sono stati chiesti al Proponente, ai sensi del comma 2 del citato art. 19, integrazione di documentazione prettamente amministrativa da presentare entro il termine perentorio di quindici giorni;
- con comunicazione del 27/12/2023 il Proponente ha depositato la documentazione richiesta sulla Pratica n. 104 Sistema Regionale Calabria SUAP "Sportello Ambiente";
- con nota prot. n. 583437 del 28/12/2023 il Settore n. 2 ha pubblicato, ai sensi dei commi 3 e 4 del suddetto articolo, lo studio preliminare e la documentazione di progetto ancorché integrato, sul proprio sito internet (<https://www.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view.cfm?38763>) oltre che sul fascicolo elettronico presente sul Sistema Regionale Calabria SUAP "Sportello Ambiente", comunicando contestualmente l'avvenuta pubblicazione a tutte le amministrazioni ed enti territoriali potenzialmente interessati per le eventuali osservazioni;
- entro il termine dei 30 giorni (scaduti il 29/01/2024) dall'avvenuta pubblicazione, sono state acquisite le seguenti osservazioni sul progetto in esame:

Ente/Amministrazione	Oggetto
Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali – Divisione XIII Ispettorato Territoriale Calabria.	Richiesta di documentazione integrativa disposta con nota prot. n. 248822 del 29/12/2023, depositate successivamente dal Proponente a mezzo pec del 08/01/2024. Nulla-osta per le costruzioni elettriche rilasciato con successiva nota prot. n. 18735 del 26/01/2024.
ENAC	Con nota prot. n. ENAC-ACL-15/01/2024-0005169-P ha comunicato l'iter procedurale per l'ottenimento del parere-nulla osta in materia di ostacoli e pericoli alla navigazione aerea.

CONSIDERATO CHE la Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI, nella seduta del 04/03/2024, giusto parere prot. n. 172434 del 06/03/2024, ha ritenuto che l'intervento in oggetto non deve essere assoggettato a ulteriore procedura di VIA ed ad ulteriore procedura di valutazione di incidenza appropriata;

DATO ATTO CHE

- il presente decreto - in considerazione della tutela preminente e preventiva degli interessi tutelati - sarà oggetto di revoca nel caso di accertamento di inadempimenti o di violazioni delle condizioni d'obbligo/prescrizioni contenute nel parere STV VAS-VIA-AIA-VI allegato ovvero in caso di modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA in parola;
- qualunque difformità e/o dichiarazione mendace nella documentazione tecnica/amministrativa/progettuale presentata, da parte del proponente e/o dei dichiaranti/tecnici progettisti (che hanno redatto e sottoscritto la medesima documentazione, secondo i rispettivi profili di competenza) inficia la validità del presente atto.

RILEVATO, altresì, che il presente provvedimento:

- non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti;
- fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;

- è, in ogni caso, condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;

RITENUTO NECESSARIO dover:

- provvedere con la presa d'atto del citato parere espresso dalla STV VAS-VIA-AIA-VI;
- adottare il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi art. 19 comma 6 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii., unitamente alle disposizioni preliminari all'avvio dei lavori e sul rispetto delle condizioni ambientali ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- fissare la validità del presente provvedimento in anni 5 (cinque) dalla relativa notifica;
- notificare il presente provvedimento, per i rispettivi adempimenti di competenza, al Proponente ed agli enti ed amministrazioni coinvolti nel procedimento regionale espletato.

DICHIARATA l'assenza di conflitto di interessi da parte dei sottoscrittori, ai sensi dell'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190;

ATTESTATO:

- che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria;
- che gli oneri istruttori versati dal proponente ai sensi della normativa regionale vigente, sono stati accertati nell'esercizio finanziario 2023 giusto Decreto di accertamento n. 3656 del 15/03/2023;
- che il procedimento in oggetto, esula dall'applicazione della L.R. 3 agosto 2018, n. 25 e ss.mm.ii., in quanto non afferente ad istanza autorizzativa o ad istanza ad intervento come definita dall'art. 2 della citata legge;
- sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

SU PROPOSTA del responsabile del procedimento che attesta la regolarità amministrativa, nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) **Di prendere atto** del parere espresso dalla STV VAS-VIA-AIA-VI nella seduta del 04/03/2024, recante prot. n. 172434 del 06/03/2024, allegato al presente decreto per formarne parte integrante e sostanziale, e per l'effetto escludere da ulteriore procedura di VIA e da ulteriore procedura di valutazione di incidenza appropriata il progetto relativo all'impianto fotovoltaico impianto fotovoltaico in loc. Corda nel Comune di Stilo (RC) – Calabria SUAP Sportello Ambiente cod. 104 presentato dal Proponente Green Power Energia S.r.l.;
- 2) **Di adottare** il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA comprensiva di screening di VI, ai sensi art. 19 comma 6 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;
- 3) **Di disporre** che il Proponente dia preventiva comunicazione all'ARPACAL – Dipartimento Provinciale di competenza, della data di inizio dei lavori, previa trasmissione di copia digitale degli elaborati di progetto, ai fini degli adempimenti di monitoraggio e controllo, ai sensi dell'art. 14, comma 3, del R.R. 3/2008;
- 4) **Di disporre** che il Proponente è tenuto ad ottemperare alle condizioni ambientali contenute nel presente provvedimento ai sensi dell'art. 28 (Monitoraggio) del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. trasmettendo, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, la documentazione tecnica necessaria per la verifica di ottemperanza;
- 5) **Di fissare** la validità del presente provvedimento in anni 5 (cinque) dalla relativa notifica; decorso il suddetto termine la procedura deve essere reiterata, fatta salva la concessione,

su istanza motivata del Proponente, di specifica proroga da parte di questa Autorità Competente;

- 6) **Di notificare** il presente provvedimento, per i rispettivi adempimenti di competenza, al Proponente ed agli enti ed amministrazioni coinvolti nel procedimento regionale espletato;
- 7) **Di provvedere** alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;
- 8) **Di provvedere** alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 (laddove prevista) e ai sensi della legge regionale 6 Aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;
- 9) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

Luigi Gugliuzzi
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

Giovanni Aramini
(con firma digitale)



REGIONE CALABRIA
Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente
STRUTTURA TECNICA DI VALUTAZIONE
VAS – VIA – AIA – VI

Seduta del 04/03/2024

Oggetto: Verifica di Assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e screening di Incidenza DIRETTIVA 92/43/CEE "HABITAT" - Progetto per un impianto fotovoltaico in loc. Corda nel Comune di Stilo (RC) – Calabria SUAP Sportello Ambiente cod. 104.
Proponente: Green Power Energia S.r.l.

LA STRUTTURA TECNICA DI VALUTAZIONE VAS – VIA – AIA –VI

Nella composizione risultante dalle sottoscrizioni in calce al verbale stesso dichiara, ognuno per quanto di propria individuale responsabilità, l'insussistenza di situazioni di conflitto o di incompatibilità per l'espletamento del compito attribuito con i soggetti proponenti o progettisti firmatari della documentazione tecnica-amministrativa in atti.

Il presente parere tecnico è formulato sulla base di valutazioni ed approfondimenti tecnici eseguiti in forma collegiale nel corso delle precedenti sedute della Struttura Tecnica di Valutazione.

La data di adozione del presente parere tecnico è quella della seduta plenaria sopraindicata.

Tale data non coincide con quella di protocollazione e di acquisizione delle firme digitali dei componenti STV, in quanto attività che, per ragioni tecniche del sistema in uso, non possono essere contestuali alla discussione e all'approvazione del corrente documento di valutazione.

VISTI

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., avente ad oggetto “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
- il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e ss.mm.ii. (D.P.R. n. 120/2003) avente ad oggetto “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”;
- il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. avente ad oggetto “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;
- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. avente ad oggetto “Norme in materia ambientale”;
- il Regolamento Regionale 4 agosto 2008, n. 3 e ss. mm. ii., avente ad oggetto “Regolamento regionale delle procedure di valutazione di impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e delle procedure di rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali”;
- la Legge Regionale 3 settembre 2012, n. 39 e ss.mm.ii., avente ad oggetto “Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI”;
- il Regolamento Regionale 5 novembre 2013, n. 10 e ss. mm. ii., avente ad oggetto “Regolamento regionale di attuazione della L.R. 3 settembre 2012, n. 39, recante: “Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI”” e successive modifiche disposte con D.G.R. n. 421 del 09/09/2019 e con D.G.R. n. 147 del 31/03/2023;
- il D.M. Ambiente del 30/03/2015 n. 52 recante le Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- le Linee Guida nazionali per la Valutazione di Incidenza (VINCA) adottate in data 28/11/2019 con Intesa tra Governo, regioni e Province autonome di Trento e Bolzano;
- la DGR n. 64 del 28 febbraio 2022 recante: “Approvazione regolamento avente ad oggetto “Abrogazione regolamento regionale n.16 del 6.11.2009”;

- la DGR n. 65 del 28 febbraio 2022 recante: “Presa atto Intesa del 28.11.2019 (GURI n.303/2019), articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (Vinca) – Direttiva 92/43/CEE "HABITAT”;
- il Regolamento Regionale 9 febbraio 2016 n. 1 di modifica del R.R. n. 3/2008;
- il Decreto dirigenziale n. 6312 del 13/06/2022 recante “Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VinCA) – Direttiva 92/73/CEE “Habitat”. Adozione elenchi “Progetti pre-valutati” e “Condizioni d’Obbligo””;
- il Decreto del Dirigente Generale n. 19983 del 22/12/2023 recante “L.R. 3 settembre 2012 n. 39 e Regolamento Regionale 5 novembre 2013 n. 10 e ss.mm.ii. Nomina dei componenti della Struttura Tecnica di Valutazione (STV) VAS-VIA-AIA-VI”;
- la DGR n. 4 del 23.01.2024 recante “Modifiche al Regolamento regionale 5 novembre 2013, n. 10 e s.m.i. “Regolamento regionale di attuazione della legge regionale 3 settembre 2012, n. 39, recante: Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI”;
- il Decreto del Dirigente Generale n. 1769 del 13/02/2024 di nomina di ulteriori n. 3 componenti della Struttura Tecnica di Valutazione (STV) VAS-VIA-AIA-VI, di cui alla L.R. 3 settembre 2012 n. 39 e Regolamento Regionale 5 novembre 2013 n. 10 e ss.mm.ii.;

PREMESSO CHE

- la società Green Power Energia S.r.l., di seguito “Proponente”, ha chiesto per l’intervento in oggetto domanda per l’avvio del procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., acquisito al prot. n. 507049 del 15/11/2023 Pratica n. 104 RC del Sistema Regionale Calabria SUAP “Sportello Ambiente”;
- con nota del Dirigente del Settore n. 2 “Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali – Sviluppo Sostenibile” recante prot. n. 548798 del 11/12/2023 si è proceduto alla nomina del responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 5 e segg. della L. n. 241/1990;
- con nota prot. n. 583437 del 28/12/2023 il Settore n. 2 ha pubblicato, ai sensi dei commi 3 e 4 del suddetto articolo, lo studio preliminare e la documentazione di progetto ancorché integrato, sul proprio sito internet (<https://www.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view.cfm?38763>) oltre che sul fascicolo elettronico presente sul Sistema Regionale Calabria SUAP “Sportello Ambiente”, comunicando contestualmente l’avvenuta pubblicazione a tutte le amministrazioni ed enti territoriali potenzialmente interessati per le eventuali osservazioni;

CONSIDERATO CHE l’attività della STV si articola nell’attività (endoprocedimentale) di istruttoria tecnica interdisciplinare di merito da parte dei Componenti tecnici prevista dagli artt. 5 e 6 del R.R. n. 10/2017 – anche tramite acquisizione e valutazione di tutta la documentazione presentata, ivi comprese le osservazioni, obiezioni, e suggerimenti inoltrati con riferimento alle fasi di consultazione previste in relazione al singolo procedimento – e nella successiva attività di valutazione di chiusura, in unica seduta plenaria;

VISTI gli elaborati progettuali presentati dal Proponente, ancorché integrati, resi disponibili sul portale istituzionale <https://www.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view.cfm?38763> e di seguito elencati:

Documentazione amministrativa:

- Allegato 3 - modulo istanza di verifica di assoggettabilità a VIA;
- Allegato 3.b - dichiarazione del professionista estensore dello studio preliminare ambientale;
- Allegato 3.c - elenco delle amministrazioni potenzialmente interessate dal progetto;
- Allegato 3.d - condizioni ambientali;
- Allegato A - dichiarazione valore dell’opera;
- Dichiarazione su aggravio di preesistente livello di rischio di incidenti rilevanti ai sensi dell’art. 18 e dell’Allegato D al D.Lgs. 105/2015;
- Dichiarazione sottoscritta dal proprietario delle particelle interessate (Fg 63 p.lle 58-63-64 – Stilo RC) datato 15/11/2023 su:
 - concessione del proprio pieno ed incondizionato assenso per le attività di progettazione alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico;
 - assenza di aree soggette ad autorizzazione per la gestione di riserve faunistiche o autorizzazioni per la gestione di aziende faunistiche venatorie;

- non interferenza con produzioni agroalimentari di qualità;
- insussistenza di previsioni per taglio di alberi di ulivi;
- Atto preliminare di costituzione delle servitù per l'impianto di Media Tensione aereo sottoscritto in data 19/07/2023 tra E-Distribuzione e il proprietario del fondo (Fg 63 p.lle 203-2013 – Stilo RC);
- Dichiarazione di insussistenza di relazioni di parentela o affinità, per il monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione regionale e soggetti terzi (art. 1 comma 9 lett. e Legge n. 190/2012);
- Atto preliminare di costituzione del diritto di superficie sottoscritto in data 21/12/2023 tra Proponente e Proprietario delle p.lle 63-64 Fg 63;
- Atto preliminare di costituzione del diritto di superficie sottoscritto in data 21/12/2023 tra Proponente e Proprietario della p.lla 64 Fg 63;
- Dichiarazione di veridicità dei contenuti dell'istanza e della documentazione allegata;
- Ricevuta del versamento degli oneri istruttori del 16/02/2023;
- Certificato di Destinazione Urbanistica del Comune di Stilo (RC) prot. n. 0006928/2023 del 22/09/2023;

Documentazione tecnica:

- ST0- Layout di Progetto e particolari costruttivi;
- ST1- Inquadramento su CTR;
- ST2- Inquadramento rispetto ai vincoli idrogeologici;
- ST3- Inquadramento rispetto ai vincoli paesaggistici;
- ST4- Inquadramento rispetto ai vincoli ambientali;
- ST5- Inquadramento catastale;
- ST6- Inquadramento rispetto agli usi del suolo;
- ST7- Inquadramento rispetto ai ricettori sensibili;
- ST8- Documentazione fotografica dello stato dei luoghi;
- ST9- Fotoinserimenti;
- ST10- Inquadramento urbanistico;
- ST11- Carta della visibilità e skyline;
- ST12- Studio Preliminare ambientale;
- ST13- Relazione sui campi elettromagnetici prodotti;
- ST14- Piano di sicurezza e coordinamento;
- ST15- Elenco ditte;
- ST16- Cronoprogramma;
- FORMAT DI SUPPORTO SCREENING DI V.INC.A per Piani/Programmi/Progetti/Interventi/Attività.

PRESO ATTO:

- dell'intera documentazione amministrativa e tecnica sopra elencata, la cui validità ed idoneità è di esclusiva responsabilità del Proponente, del responsabile del progetto e dei tecnici progettisti/esperti, che hanno redatto e sottoscritto la medesima documentazione, secondo i rispettivi profili di competenza;
- che, entro il termine dei 30 giorni (scaduti il 29/01/2024) dall'avvenuta pubblicazione, sono state acquisite le seguenti osservazioni sul progetto in esame:

<i>Ente/Amministrazione</i>	<i>Oggetto</i>
Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali – Divisione XIII Ispettorato Territoriale Calabria.	Richiesta di documentazione integrativa disposta con nota prot. n. 248822 del 29/12/2023, depositate successivamente dal Proponente a mezzo pec del 08/01/2024. Nulla-osta per le costruzioni elettriche rilasciato con successiva nota prot. n. 18735 del 26/01/2024.
ENAC	Con nota prot. n. ENAC-ACL-15/01/2024-0005169-P ha comunicato l'iter procedurale per l'ottenimento del parere-nulla osta in materia di ostacoli e pericoli alla navigazione aerea.

- delle osservazioni sopra elencate non si evincono informazioni sostanziali sotto l'aspetto dello screening di VIA;

ESAMINATA la predetta documentazione presentata dal Proponente si rileva quanto segue:

1. IDONEITA' DELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA

In esito alle verifiche previste dall'art. 19 delle norme in materia ambientale si dà atto che:

- la documentazione amministrativa presentata inerente alla modulistica prevista è conforme ai fini della verifica di assoggettabilità a VIA ed allo screening di incidenza;
- lo Studio Preliminare Ambientale - conforme all'allegato IV-bis Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. ed all'allegato G del DPR n. 357/97, nonché accompagnato dal progetto definitivo - è corredato da inquadramento catastale dei terreni, dalle relative visure catastali e dal Certificato di Destinazione Urbanistica per come di seguito riportato:

ESTREMI CDU	ID.CATASTALI	DESTINAZIONE URBANISTICA
prot. n. 6928/2023 del 22/09/2023 Comune di Stilo (RC)	Fg 63 p.lla 35 (progetot di rete)	Zona "E" (Agricola)
	Fg 63 p.lla 65 (impianto fotovoltaico)	
	Fg 63 p.lla 77 (progetto di retE)	
prot. n. 494 del 20/01/2023 Comune di Stilo (RC)	Fg 63 p.lla 63 (impianto fotovoltaico)	
	Fg 63 p.lla 64 (impianto fotovoltaico)	
	Fg 63 p.lla 202 (progetto di rete)	
prot. n. 6442 del 01/09/2023 Comune di Stilo (RC)	Fg 63 p.lla 203 (progetto di rete)	Zona "E" (Agricola)
	Fg 63 p.lla 213 (progetto di rete)	

- la documentazione amministrativa comprende contratti preliminari di costituzione di diritto di superficie sottoscritto tra il Proponente e i proprietari dei terreni per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico; si precisa che tale documentazione dovrà essere conformata, nell'ambito dell'acquisizione dei titoli abilitativi, in documento atto a dimostrare la disponibilità del suolo su cui sarà ubicato l'impianto fotovoltaico e delle opere connesse salvo, nel caso in cui sia necessaria la procedura di esproprio, la richiesta di dichiarazione di pubblica utilità dei lavori e delle opere e di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio (D.M. 10/09/2010 parr. 13.1 e 14.14).

2. DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PROGETTO

La proposta progettuale sviluppata si propone la realizzazione e la messa in esercizio di un impianto fotovoltaico di potenza nominale di 1,19 MW da installare, in area agricola del Comune di Stilo (RC) Lod. Corda adiacente alla SS106.

L'area, a carattere pianeggiante, è attualmente coperta da n. 8 blocchi di serre di dimensioni di 32x76 mt cadauna.

L'impianto fotovoltaico verrà, pertanto, realizzato su struttura di sostegno metallica ancorata alla struttura portante di n. 3 esistenti serre, secondo due blocchi funzionali:

- Blocco 1: mediante 408 moduli fotovoltaici da 490 W ciascuno, di potenza complessiva pari a 200 KWp da realizzare su serre identificate al NCT al Fg 63 p.lla 65 per una superficie di circa 970 mq di ingombro;
- Blocco 2: mediante 2.020 moduli fotovoltaici da 490 W ciascuno, di potenza complessiva pari a 900 KWp da realizzare su serre identificate al NCT al Fg 63 p.lle 63-64 per una superficie lorda di circa 4.850 mq di ingombro su serre esistenti.

L'area di interesse è accessibile mediante strada comunale di circa 1,5 km collegata alla SS106.

Al di sotto delle strutture delle serre esistenti verranno posizionati i moduli di conversione CC/AC ad onda quadra basato su tecnologia a commutazione forzata.

La cabina di trasformazione BT/MT del tipo prefabbricato verrà realizzata mediante struttura monolitica in calcestruzzo armato vibrato autoportante, completa di porte di accesso e griglie di aerazione.

La linea MT di collegamento della cabina di consegna con la cabina di trasformazione verrà realizzata mediante elettrodotto di Al 3x35 mm², lungo circa 250 mt per blocco composto da 4 pali e posa su fune portante in alluminio.



L'installazione dell'impianto fotovoltaico avverrà attraverso una disposizione delle strutture su file parallele orientate in modo da seguire l'attuale configurazione delle serre.

Per l'impianto in esame è stata stimata una vita media di 25-30 anni, al termine dei quali si procederà con il suo completo smantellamento con conseguente ripristino del sito nelle condizioni ante-operam ovvero con rewamping.

Il progetto, ricade nella tipologia di **“impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW”** (punto 2 lett. b) All. IV Parte Seconda e Allegato II punto 2 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.), e, pertanto, da sottoporre alla verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e dell'art. 47 comma 11-bis del D.L. n. 13/2023 convertito con legge n. 41/2023.

3. RELAZIONE TRA L'OPERA PROGETTATA E GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E DI PROGRAMMAZIONE VIGENTI.

Con riferimento alle aree ricadenti nel territorio di Stilo (RC) previste per l'installazione dei moduli fotovoltaici dall'analisi della documentazione agli atti comprendente il **CDU rilasciato dal Comune di Stilo**, si evince la seguente vincolistica:

ESTREMI CDU	ID.CATASTALI	DESTINAZIONE URBANISTICA	VINCOLI
prot. n. 6928/2023 del 22/09/2023 Comune di Stilo (RC)	Fg 63 p.la 35 (progetto di rete)	Zona "E" (Agricola)	Vincolo paesaggistico (D.Lgs. N. 42/04) per l'intera superficie;
	Fg 63 p.la 65 (impianto fotovoltaico)		Vincolo paesaggistico (D.Lgs. N. 42/04) per 865 mq;
	Fg 63 p.la 77 (progetto di rete)		Vincolo paesaggistico (D.Lgs. N. 42/04) per l'intera superficie;
prot. n. 494 del 20/01/2023 Comune di Stilo (RC)	Fg 63 p.la 63 (impianto fotovoltaico)	Zona "E" (Agricola)	Vincolo paesaggistico (D.Lgs. N. 42/04) per 1.044,31 mq;
	Fg 63 p.la 64 (impianto fotovoltaico)		Vincolo paesaggistico (D.Lgs. N. 42/04) per 782,23 mq;
	Fg 63 p.la 202 (progetto di rete)		Vincolo paesaggistico (D.Lgs. N. 42/04) per 4.716,33 mq;
prot. n. 6442 del	Fg 63 p.la 203		Vincolo paesaggistico (D.Lgs. N. 42/04) per l'intera superficie;



ESTREMI CDU	ID.CATASTALI	DESTINAZIONE URBANISTICA	VINCOLI
01/09/2023 Comune di Stilo (RC)	(progetto di rete) Fg 63 p.la 213 (progetto di rete)		N. 42/04) per 3.070,00 mq; Vincolo paesaggistico (D.Lgs. N. 42/04) per 7.180,00 mq;

La rilevata sussistenza nei CDU del vincolo paesaggistico, non esplicitata nei medesimi certificati, è verosimilmente determinata – come desunta anche da protetto – dalla presenza del Fiume Stilaro e delle relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna (art. 142 c. 1 lettera c) D.Lgs. n. 42/04).

Pur se non riportato nei CDU, si rileva che l'intero impianto fotovoltaico rientra nell'area ad alta probabilità di estensione alluvioni di cui al **Piano di Gestione Rischio Alluvioni**.

Fermo restando che la verifica dovrà essere attuata nel rispetto del D.M. 10/09/2010 da parte dell'Amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione unica (art. 12 D.Lgs. n. 387/03), è disposta nell'ambito del procedimento finalizzato allo screening di VIA e sulla base degli esiti esposti nella sintetica tabella seguente, una introduttiva **verifica sull'idoneità dell'area**.

Ai sensi del par. 17 e dell'Allegato 3 del D.M. 10/09/2010 inerenti alla verifica di area idonea alla localizzazione dell'impianto si dà atto che, nel rispetto dell'art. 20 co. 6 del D.Lgs. n. 199/2021 e ss.mm.ii., per ultimo il d.l. n. 13/2023 convertito in legge 21 aprile 2023 n. 41 (entrata in vigore il 22/04/2023) per l'attuazione della Dir.UE 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, in assenza di aree idonee per la Regione Calabria per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, non possono essere disposte moratorie o sospensioni dei termini dei procedimenti di autorizzazione.

In conseguenza, dall'esame delle casistiche di aree idonee annoverate *ex lege* in via transitoria (art. 20 co. 8 D.Lgs. n. 199/21 e ss.mm.ii.), si rileva quanto segue:

<i>Tipologia di aree idonee</i>	<i>Verifica idoneità</i>
a) siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20%. Il limite percentuale di cui al primo periodo non si applica per gli impianti fotovoltaici, in relazione ai quali la variazione dell'area occupata è soggetta al limite di cui alla lettera c-ter) numero 1) dell'art. 20 (aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 mt da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere).	Il progetto in esame non rientra in tale casistica e non si desumono dagli elaborati di progetto informazioni che possano confermarne l'esistenza.
b) aree dei siti oggetto di bonifica (Titolo V, Parte quarta D.Lgs. n. 152/06 e smi).	Il progetto in esame non rientra in tale casistica e non si desumono dagli elaborati di progetto informazioni che possano confermarne l'esistenza.
c) cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento.	Il progetto in esame non rientra in tale casistica e non si desumono dagli elaborati di progetto informazioni che possano confermarne l'esistenza.
c-bis) siti e impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali; (cfr concessione da parte delle società concessionarie autostradali di cui all'Allegato alla legge n. 41/2023).	Il progetto in esame non rientra in tale casistica e non si desumono dagli elaborati di progetto informazioni che possano confermarne l'esistenza.
(c-bis.1) siti e impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, ivi inclusi quelli all'interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori (all. 1 decreto MISE 14/02/2017), ferme restando le necessarie verifiche tecniche da parte dell'Ente nazionale per	Il progetto in esame non rientra in tale casistica e non si desumono dagli elaborati di progetto informazioni che possano confermarne l'esistenza.



<i>Tipologia di aree idonee</i>	<i>Verifica idoneità</i>
<p>l'aviazione civile (ENAC);</p> <p>c-ter) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano, in assenza di vincoli ai sensi della Parte Seconda (Beni Cultura) del D.Lgs. n. 42/04 incluse le zone gravate da usi civici di cui all'art. 142:</p> <p>1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 mt da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;</p> <p>2) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi definiti dall'art. 268, co. 1, lett. h), del D.Lgs. n. 152/06, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 mt dal medesimo impianto o stabilimento;</p> <p>3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 mt.</p>	<p>Il progetto in esame non rientra in tale casistica e non si desumono dagli elaborati di progetto informazioni che possano confermarne l'esistenza.</p>
<p>c-quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. n. 42/04 né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda (beni culturali) oppure dell'art. 136 del medesimo decreto legislativo (immobili e aree di notevole interesse pubblico).</p> <p>Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di 3 km per gli impianti eolici e di 500 mt per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della Cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto all'art. 12 co. 3-bis del D.Lgs. n. 387/2003.</p>	<p>L'area di localizzazione dell'impianto fotovoltaico rientra parzialmente nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. n. 42/04.</p>

In linea con quanto dichiarato nello Studio Preliminare Ambientale (pag. 103), si conclude che per **l'impianto di produzione di energia elettrica alimentata da fonte rinnovabile si può ritenere esclusa definitivamente la localizzazione su area idonea** ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. n. 199/21 e l. n. 41/2023.

Per quanto sopra non si prevede il decorso del termine per il rilascio del parere obbligatorio non vincolante in materia paesaggistica (art. 22 comma 1 lett. a) e non si può applicare la riduzione di un terzo del termine delle procedure di autorizzazione (art. 22 comma 1 lett. b).

Dal riesame tecnico della proposta progettuale, non sussistendo, tra le condizioni previste dall'art. 49 comma 3 D.L. 24 febbraio 2023 n. 13 convertito con l. n. 41/2023, la presenza di area idonea, l'impianto in esame non può essere considerato liberamente installabile.

In ogni caso, la mancata inclusione nel novero delle aree idonee non presuppone in ogni caso la dichiarazione di inidoneità (art. 20 co. 7 D.Lgs. n. 199/2021).

Con riferimento al Quadro Territoriale Regionale a valenza Paesaggistica (QTRP), approvato con Delibera del Consiglio Regionale della Regione Calabria n. 134 del 01/08/2016, si rileva quanto segue con specifico riferimento al Tomo IV "Disposizioni Normative":

➤ Con riferimento all'art. 15 lett. A) comma 2 inerente la verifica dell'ubicazione prioritaria in <<aree destinate ad attività ed insediamenti produttivi, con particolare rilevanza per i progetti di riqualificazione e recupero, anche dal punto di vista ambientale, dei siti produttivi dismessi, in aree marginali già degradate da attività antropiche, o comunque non utilmente impiegabili per attività agricole o turistiche o altre attività di rilievo, prediligendo la minimizzazione delle interferenze derivanti dalle nuove infrastrutture funzionali all'impianto anche mediante lo sfruttamento di quelle esistenti>>.

Si rileva che il medesimo articolo residua, in caso di carenza delle suddette aree, la possibilità di ubicazione di tali impianti anche in zone classificate agricole dai piani urbanistici prive di vocazioni



agricole e/o paesaggistico/ambientali di pregio, in coerenza con i contenuti dell'articolo 12, comma 7, del D.lgs. 387/2003, del D.M. 10 settembre 2010 e del D.Lgs. n. 28/2011.

Sulla scorta di quanto esposto dal Proponente nell'ambito dello studio preliminare ambientale in ordine, appunto, alla non perseguibilità di alternative di posizionamento fisico delle opere giustificata da diverse condizioni favorevoli riscontrate nell'area in esame (interferenze urbane consumo di suolo, costi di esecuzione, ecc.), si riscontra che la scelta localizzativa dell'impianto proposto non consente un diverso posizionamento in aree degradate da attività antropiche, pregresse o in atto.

- Con riferimento all'art. 15 lett. A) comma 3 si conferma una caratteristica favorevole ai fini della localizzazione in quanto l'impianto in argomento verrà posizionato in area scarsamente insediata e con nuclei abitativi di ridotta entità e comunque dotata di buona accessibilità in relazione alla rete viaria con un vantaggio sul raggiungimento agevole del sito di progetto utilizzando una serie di strade comunali confinanti nonché un agevole collegamento alla rete di trasmissione dell'energia in presenza di cabina secondaria di trasformazione.
- Con riferimento all'art. 15 lett. A) comma 4 lett. a) si ritiene non applicabile il limite di occupazione di un decimo dell'area impiegata per le coltivazioni, non trattandosi di impianto <<realizzato a terra>> con incremento del rapporto incrementabile a fronte di accorgimenti progettuali che risultano annoverati nel progetto in esame trattandosi di installazione su struttura esistente che prevede:
 - a) assenza di significative alterazioni della morfologia dei suoli;
 - b) mantenimento dei tracciati caratterizzanti, riconoscibili sul terreno (canalizzazioni) e ogni relativa infrastruttura (ponti, costruzioni, gallerie, ecc...), viabilità storica e gli elementi del mosaico paesaggistico;
 - c) conservazione dei segni rurali ancora presenti sui terreni agricoli quali aie, fontanili, lavatoi, forni, edicole;
 - d) sussistenza di schermature vegetali.
- Con riferimento all'art. 15 lett. A) comma 4 lett. b) sulle aree potenzialmente non idonee previste dall'art. 15 co. 4 lett. b) delle disposizioni normative del Quadro Territoriale Regionale a valenza Paesaggistica (QTRP), approvato con Delibera del Consiglio Regionale della Regione Calabria n. 134 del 01/08/2016 e da individuare con i Piani di Settore, si rileva la presenza di aree di attenzione PGRA, aree che rientrano nella categoria di beni paesaggistici di cui all'art. 142 del D.Lgs. n. 42/04, aree comprese in un raggio di 500 metri da unità abitative esistenti e con presenza umana costante dalle aree urbanizzate, e dai confini comunali (distanze minime di 110 mt dal territorio di Camini e 185 mt dal territorio di Monasterace).
Ciononostante, preso atto che tale disposizione del QTRP demanda ai successivi Piano di Settore (TAR Calabria II Sez. 01579/17 REG.PROV.COLL.N. 01021/2017 REG.RIC.), trattandosi di impianto fotovoltaico che permetterà di conservare i caratteri identitari del territorio e del paesaggio, l'opportunità localizzativa offerta, posta in relazione agli strumenti di tutela e di gestione specificatamente indicati dalla normativa nazionale (D.Lgs. n. 199/2021 e ss.mm.ii.) e dal Quadro Territoriale Paesaggistico Regionale, procurerà una trasformazione territoriale e paesaggistica non sostanziale e tale da non richiedere un diverso inserimento delle opere nel contesto ambientale e territoriale prescelto.
- Con riferimento all'art. 25 "Vincoli Inibitori", fatto salvo l'accertamento di compatibilità e coerenza dell'intervento da parte del Comune di Maida con la legge urbanistica regionale (leggi regionali n. 19/2022 e n. 17/2022) e con il Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico (QTRP), nonché l'eventuale dichiarazione di pubblica utilità per il progetto in esame, non si rilevano vincoli inibitori segnatamente previsti dall'art. 25 del citato QTRP.

Il progetto risulta, inoltre, coerente con le Linee di indirizzo del Piano Regionale Integrato Energia e Clima della Regione Calabria (PRIEC) approvate con Delibera n. 291 del 30/06/2022 ai fini dell'aggiornamento del medesimo Piano che, in coerenza con gli orientamenti comunitari e nazionali in materia di energia, individua gli indirizzi strategici essenziali e le linee di sviluppo fondamentali della futura politica energetica regionale.

Il progetto, oltre a contribuire al raggiungimento di almeno 1,04 gigawatt per i sistemi agrivoltaici avanzati entro il 30 giugno 2026 come da Decreto del MASE in corso di approvazione, contribuirà a raggiungere gli obiettivi nazionali ed europei in quanto conforme alle necessità definite dal Piano Nazionale Integrato per l'energia e il Clima (PNIEC), ai nuovi obiettivi previsti dal Green Deal europeo (2019/640), dal Regolamento 2021/1119/UE sul clima, dal D.Lgs. n. 199/2021 e ss.mm.ii. sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili e dal nuovo pacchetto adottato dalla Commissione Europea "Fit for 55".

4. VALUTAZIONE DELL'IMPATTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO SULL'AMBIENTE INDIVIDUATO NELLO STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE.

La verifica degli impatti ambientali significativi da parte della STV ricomprende i seguenti ambiti:

- caratteristiche fisiche d'insieme del progetto;
- localizzazione del progetto e inserimento in aree geografiche con particolare sensibilità ambientale;
- componenti ambientali:
 - impatto visivo;
 - impatto su flora, fauna ed ecosistemi;
 - impatto su suolo e sottosuolo (geomorfologia e territorio);
 - impatto acustico e vibrazioni;
 - impatto elettromagnetico;
 - impatto da emissioni in atmosfera;
 - impatto sulle acque superficiali e sotterranee;
 - impatto al termine della vita utile dell'impianto e sua dismissione;

Le **caratteristiche fisiche d'insieme del progetto**, in relazione all'importanza delle opere complessive e della posizione all'interno di un'area a destinazione agricola, rendono escludibili possibili ripercussioni sull'ambiente. In particolare le dimensioni e la concezione dell'insieme del progetto, nel contesto territoriale in cui lo stesso si inserisce, saranno tali da poter essere considerati irrilevanti dal punto di vista di potenziali effetti ambientali nell'area di riferimento.

Non si rilevano effetti cumulativi negativi del progetto in esame nei confronti dell'ambiente, con riferimento all'uso delle risorse naturali, stante l'assenza di altre attività della stessa categoria progettuale esistenti e/o approvati nell'ambito territoriale corrispondente ad una fascia di 1 km dell'opera, considerata areale, a partire dal perimetro esterno delle aree occupate dal progetto proposto.

In relazione alla **localizzazione del progetto e inserimento in aree geografiche con particolare sensibilità ambientale** si esclude, relativamente alla utilizzazione del territorio necessaria ad assicurare la funzionalità del complessivo impianto fotovoltaico, ogni limitazione sull'esistente superficie agricola per come esposto nella successiva sezione recante la valutazione degli impatti su suolo e sottosuolo esposta nel presente parere.

In considerazione dell'area dove realizzare l'impianto fotovoltaico, non si rilevano gravi situazioni che necessitano di interventi di salvaguardia ambientale, in termini di ricchezza relativa, disponibilità, qualità e capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona (suolo, territorio, acque e biodiversità) e del sottosuolo.

La produzione di rifiuti sarà limitata per la maggior parte alla fase di realizzazione dell'impianto, alla fornitura di componenti finiti, nonché agli accumuli produzione di materiale da cantiere, opportunamente organizzata per il successivo recupero/smaltimento, valutato a ridotto impatto ambientale. laddove il progetto prevede la realizzazione di piccoli sbancamenti di terreno per l'allocazione delle cabine.

Non si rilevano potenziali inquinamenti e disturbi ambientali connessi alla realizzazione ed all'esercizio dell'opera.

Non si rilevano rischi di gravi incidenti per quanto riguarda, in particolare, le sostanze o le tecnologie utilizzate e/o calamità, rischi per la salute umana (es. contaminazione acqua o inquinamento atmosferico) associati alla presenza dell'attività.

Quanto alla capacità di carico dell'ambiente naturale, l'intervento non ricade nel perimetro delle seguenti aree sensibili:

- zone riparie;
- foci dei fiumi;
- zone con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità (DOC, DOCG, DOP, IGP, IGT);
- zone umide (DPR 448/1976 e DPR 184/1987);
- zone protette speciali ai sensi delle Direttive 2009/147/CE e 94/43/CE corrispondenti alle aree che compongono la Rete Natura 2000 e che includono i Siti di Importanza Comunitaria (SIC), i Siti di Importanza Comunitaria proposti (pSIC) e le Zone Speciali di Conservazioni (ZSC, già Zone di protezione speciale Zps); in particolare non sussistono sovrapposizioni tra le aree di intervento ed i siti appartenenti alla Rete Natura 2000, in quanto i moduli fotovoltaici e le opere di rete (aeree) disteranno, rispettivamente, circa 60 mt e 1 mt dalla ZSC "Vallata dello Stilaro" IT9350136 per la quale si rinvia alla successivo screening di valutazione di incidenza;
- zone di importanza storica, culturale o archeologica, corrispondenti agli immobili e aree dichiarati di notevole interesse pubblico (artt. 136 e 140 D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.) nonché gli immobili e le aree

- di interesse artistico, storico, archeologico e etnoantropologico (art. 10 co. 3 lett. a D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.);
- riserve e parchi naturali (riserve naturali statali/regionali/locali ed i parchi nazionali e regionali), zone classificate o protette ai sensi della legge n. 394/199;
 - riserve naturali regionali;
 - aree marine protette;
 - zone montuose corrispondenti alle montagne per la parte eccedente i 1.200 m s.l.m. per la catena appenninica (art. 142 co. 1 lett. d D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.);
 - zone forestali (art. 3 D.Lgs. n. 34/2018 e Regolamento regionale 09/04/2020 n. 2 in attuazione della L.R. n. 45/2012);
 - zone costiere corrispondenti ai territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 m dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare nonché i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 m dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi (art. 142 co. 1 lett. a) e b) D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.);
 - zone con mancato rispetto degli standard di qualità ambientale corrispondenti, per la qualità dell'aria e per la qualità delle acque dolci, costiere e marine (ZVN art. 92 D.Lgs. n. 152/2016 e ss.mm.ii.);
 - zone a forte densità demografica.

Con riferimento alle **componenti ambientali** oggetto di valutazione, si rilevano i seguenti elementi:

- **Impatto visivo.**

Considerate le dimensioni e le caratteristiche dell'impianto proposto, unitamente alla previsione di opere per il trasporto dell'energia, si ritiene – anche sulla scorta delle simulazioni fotografiche presentate – che l'impatto visivo dell'impianto non assumerà una valenza determinante sia su scala locale che di area vasta, data la posizione sufficientemente isolata, l'insussistenza di centri abitati e di vie di comunicazione principale, unitamente all'assenza di intrusioni visive dei pannelli nel panorama di un generico osservatore, nonché l'assenza di alterazioni e modifiche nella distribuzione della vegetazione e della morfologia del terreno.

L'esistente linea di proprietà di Enel, in prossimità dell'impianto, permetterà di ridurre in modo considerevole ogni variazione morfologica che si potrebbe determinare in caso di realizzazione di nuove opere elettriche di forte impatto visivo.

Considerate, peraltro, le naturali barriere a verde, si conferma una riduzione della visibilità dell'impianto con permanenza della stessa solo per alcune porzioni di esso e comunque tale da non costituire un fattore detrattore sull'identità del territorio.

Atteso che le parti delle aree di progetto vincolate paesaggisticamente, riguardano la realizzazione dell'elettrodotto, il progetto dovrà essere sottoposto a procedimento autorizzatorio semplificato ai sensi dell'Allegato B del D.P.R. 31/2017 punto B.37 *“installazione di linee elettriche e telefoniche su palo a servizio di singole utenze di altezza non superiore, rispettivamente, a metri 10 e a metri 6,30”*.

- **Impatto su flora, fauna ed ecosistemi.**

L'impianto fotovoltaico da ancorare sulle coperture delle serre esistenti, ridurrà al minimo l'utilizzo di risorse naturali consentendo, peraltro, liberamente l'attività agricola al di sotto dei pannelli creando, pertanto, una sorta di simbiosi a protezione delle colture dai fenomeni atmosferici più intensi riducendone anche lo stress idrico.

Trattandosi di sistema fotovoltaico, caratterizzato da un utilizzo ibrido dei terreni agricoli, l'installazione dell'impianto non impedirà la produzione agricola classica e la crescita della vegetazione, in ragione di un suo posizionamento direttamente su pali alti e ben distanziati tra loro.

Si conferma, pertanto, l'assenza di alcuna compromissione della continuità ecologica, della qualità del territorio e della biodiversità del sistema ambientale a scala ridotta.

Si esclude sottrazione di habitat di specie di animali, dal momento che i principali impatti saranno legati alla fase di cantiere con azioni di disturbo, limitate e reversibili, legate alla presenza umana ed all'utilizzo di mezzi meccanici che tenderanno a provocare allontanamento delle specie animali.

- **Impatto su suolo e sottosuolo (geomorfologia e territorio).**

Il sistema di ancoraggio alle esistenti serre permetterà, di per sé, una estrema riduzione degli spazi di posa, ad eccezione della cabina elettrica prefabbricata, nonché una massimizzazione della superficie utilizzabile per fini produttivi energetici.

Il dimensionamento di cantiere prevede l'utilizzo di un'area recintata a carattere temporaneo di 40 mq, nei pressi dell'impianto, per lo stoccaggio dei rifiuti provenienti dalle fasi di cantiere.

La sussistenza di una rete stradale è tale da non richiedere l'apertura di nuove piste, ma solo interventi di ripristino delle condizioni di sicurezza alle quali è attribuita una rilevanza superficiale e non sostanziale.

Successivamente alla realizzazione dell'impianto, non si rilevano impatti sul terreno, il quale resterà permeabile e pienamente utilizzabile per le attività sottostanti. Si esclude, altresì, un ulteriore consumo di suolo in quanto i moduli non prevedono occupazione di nuove aree.

Trattandosi di area fornita da una sufficiente rete viaria, con conformazione orografica priva di forti acclività, non si rilevano esigenze strettamente correlate alla realizzazione di nuove strade o all'adeguamento di quelle esistenti al passaggio degli automezzi di trasporto.

Dal punto di vista morfologico il progetto non determinerà modifiche del territorio che continuerà ad essere percepito in un contesto pianeggiante.

- **Impatto acustico e vibrazioni.**

L'area di inserimento dell'impianto fotovoltaico, posto a nord-ovest dal centro dell'abitato di Stilo (RC), è caratterizzato da nuclei abitativi sparsi, con sorgenti di rumore identificati esclusivamente dall'infrastruttura viaria comunale posta in prossimità dell'area di inserimento dell'impianto fotovoltaico.

Trattandosi di attività produttiva, il progetto in esame è stato corredato da Relazione previsionale di impatto acustico nel rispetto dell'art. 8 della legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447/95, comprensivo di censimento dei ricettori presenti, definizione dei livelli sonori e determinazione dell'influenza dal punto di vista sonoro dovuta alla fase di cantiere, alla fase di esercizio dell'impianto e sua dismissione.

L'area di riferimento, in assenza di piano di zonizzazione acustica comunale, rispecchia i limiti assoluti di immissione di 70 dB(A) (diurno) e 60 dB(A) (notturno), di cui all'art. 6 del DPC 01/03/1991.

Nell'ambito dell'analisi di progetto si rilevano edifici privi di carattere abitativo continuativo più prossimi all'impianto fotovoltaico e maggiormente esposti alle attività di cantiere, rispettivamente situati in un raggio da 200 a 300 mt rispetto al limite perimetrale del lotto più vicino.

Sulla base della stima dell'alterazione del clima acustico condotto, si rileva che durante le attività di cantiere si renderà necessario acquisire l'autorizzazione in deroga ai sensi dell'art. 4 comma 1 lett. g) della L. n. 447/95 per le attività di cantiere a carattere temporaneo.

Gli impatti prodotti durante la fase di cantiere, determinati dai mezzi meccanici per la costruzione dell'impianto, saranno reversibili e transitori in quanto termineranno al completamento delle operazioni di installazione dell'impianto fotovoltaico.

Gli elaborati di progetto, in ragione della riscontrata vicinanza dei ricettori sopra riportati, consentono di verificare i possibili impatti determinabili dalle condizioni post-operam, con esclusione di incremento significativo della rumorosità in corrispondenza dei corpi ricettori osservati nel periodo diurno, in quanto il rumore degli inverter si confonderà con il rumore di fondo.

In conclusione, si conferma che la realizzazione dell'impianto, risulta pertanto conforme a quanto stabilito per legge, in materia di impatto acustico.

- **Impatto elettromagnetico.**

Ritenendo trascurabili potenziali sorgenti di campi elettromagnetici con radiazioni non ionizzanti, le componenti in grado di produrre emissioni elettromagnetiche saranno la stazione di trasformazione, gli elettrodotti di collegamento interno dei sottocampi e per la connessione alla stazione elettrica di trasformazione, la stessa sottostazione elettrica e le cabine elettriche presenti all'interno del parco fotovoltaico.

Il progetto prevede per gli elettrodotti l'utilizzo di cavi unipolari del tipo in alluminio schermati in posa a trifoglio per tutte le sezioni di cavo, con protezione in guaina protettiva in polietilene.

Come già rilevato, i cavidotti interni all'impianto e di connessione alla rete elettrica in MT, saranno interrati al di sotto dei percorsi e delle strade esistenti con possibile sfruttamento delle strutture di sostegno dei tracker per il supporto dei cavi BT che collegano le cabine di campo agli inverter.

Aggiungasi che in linea con la nuova guida CEI 211-4 "Guida ai metodi di calcolo dei campi elettrici e magnetici generati da linee e da stazioni elettriche" in vigore dal 01/11/2008, il tracciato dell'elettrodotto è posto ad una distanza dalle abitazioni esistenti ben oltre la fascia di rispetto c.d. Distanza di Prima Approssimazione (6 mt).

Dalla verifica del tracciato, si assicura la sussistenza di una sola abitazione nelle immediate vicinanze del cavo, posta a distanza superiore a 100 m dall'elettrodotto.

Confermata l'assenza di punti potenzialmente sensibili lungo il percorso del cavidotto, la relazione dimostra il rispetto dei limiti di qualità del campo elettrico e del campo di induzione magnetica, previsti dalla normativa in vigore.

- **Impatto da emissioni in atmosfera.**

L'inquinamento atmosferico prodotto nella fase di cantiere sarà riconducibile alle emissioni dei processi di lavoro meccanici (sbancamenti, scavi, movimentazione dei materiali su viabilità ordinaria e di cantiere), nonché alle emissioni dei motori dei mezzi veicolari in attività all'interno del cantiere.

Si prevede l'emissione di gas inquinanti e innalzamento di polveri durante il transito dei veicoli su strade e la movimentazione di terre.

Si stima una ridotta incidenza delle emissioni atmosferiche, in quanto i recettori sensibili potenzialmente danneggiati da deposizione di elevate quantità di polveri, potranno essere le superfici e gli apici vegetativi delle aree agricole vicine nonché il manto vegetale presente *in loco*.

Nella fase di esercizio, considerando l'assenza di fattori inquinanti rispetto ad una centrale termoelettrica tradizionale, non si rilevano emissioni di sostanze macro e micro inquinanti in atmosfera e, pertanto, si conferma l'inconsistenza di tale impatto.

Non si prevedono impianti di combustione e/o riscaldamento né attività comportanti variazioni termiche, immissioni di vapore acqueo ed altri rilasci che possano modificare il microclima locale.

Le emissioni in atmosfera saranno, pertanto, limitate alla sola fase di cantiere a carattere reversibile in relazione ai tempi di cantiere e comunque mitigate mediante operazioni lavaggio dei mezzi pesanti prima dell'immissione sulla viabilità pubblica e di bagnatura delle superfici non asfaltate al fine di limitare il sollevamento delle polveri.

- **Impatto sulle acque superficiali e sotterranee.**

Non si rilevano prelievi diretti da acque superficiali e sotterranee sia nella fase di cantiere che nella fase di esercizio.

La collocazione dei moduli fotovoltaici, sollevati dal terreno, non produrrà aree impermeabilizzate tali da interessare i corpi idrici esistenti ovvero modificare il regime superficiale delle acque dal momento che verranno mantenute invariate le naturali vie di deflusso delle stesse.

- **Impatto al termine della vita utile dell'impianto e sua dismissione.**

Al termine della vita utile dell'impianto (25/30 anni) si prevede la dismissione dello stesso ovvero la sostituzione delle strutture e degli elementi produttivi con nuovi elementi più performanti.

Il progetto di dismissione prevede una rimozione selettiva di tutti i pannelli, delle strutture portanti, dei componenti elettrici, delle cabine di impianto e trasformazione, dei cablaggi e cavidotti, dell'impianto di illuminazione/videosorveglianza nonché della recinzione.

I rifiuti prodotti verranno regolarmente conferiti agli impianti di recupero e trattamento, in funzione dei codici CER attesi, secondo la normativa vigente e comunque con finalità di valorizzazione dei materiali costituenti le strutture di supporto (acciaio zincato e alluminio), dei moduli fotovoltaici (vetro, alluminio e materiale plastico facilmente scorporabili, oltre ai materiali nobili, silicio e argento) nonché dei cavi (rame e/o l'alluminio).

5. VALUTAZIONE DI INCIDENZA – SCREENING (LIVELLO I).

Ai fini della Valutazione di Incidenza Livello I (Direttiva 92/43/CEE) in ragione della stretta vicinanza (circa 60 mt per i moduli fotovoltaici e 1 mt per le opere di rete aeree) alla ZSC "Vallata dello Stilaro" cod. IT9350136, il Proponente ha fornito il Format debitamente compilato di supporto allo Screening di V.INC.A.

La presente valutazione di cui all'art. 6 co. 3 della direttiva "Habitat" (art. 6 DPR n. 120/2003) ha lo scopo di salvaguardare l'integrità dei siti Natura 2000 attraverso l'esame delle interferenze del progetto proposto sul possibile condizionamento dell'equilibrio ambientale e l'analisi degli effetti in un contesto ecologico dinamico tenendo conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi siti nel rispetto delle linee guida nazionali.



Trattandosi di progetto che non interessa, né interamente né parzialmente, il sito Natura 2000 e aree protette nazionali, la valutazione di incidenza si effettua senza previo parere degli enti gestori delle aree (art. 6 co. 7 DPR n. 120/2003).

L'analisi di incidenza è svolta sulla scorta delle informazioni fornite nello Studio di Incidenza presentato dal Proponente e degli strumenti gestionali dei siti appartenenti alla Rete Natura 2000 (Piano di Gestione e Misure di Conservazione dei siti di importanza comunitaria della Provincia di Crotona).

Descrizione della ZSC "Vallata dello Stilaro" cod. IT9350136.

Il sito Vallata dello Stilaro è ubicato sul versante Ionico delle Serre Calabresi, nei Comuni di Bivongi, Stilo, Monasterace e Pazzano, con una superficie di 669,38 ha ed un perimetro di 36,45 km.

Il sito comprende un tratto del torrente Stilaro, che, nascendo a 1131 m s.l.m. nei pressi della località Ferdinandea, passa per i centri abitati di Bivongi, Stilo e Pazzano e sfocia nel mar Jonio tra i Comuni di Monasterace e Stilo. Il sito, altimetricamente, si sviluppa tra la quota di 475 m s.l.m., località Filessa Scossa nel Comune di Bivongi, sino ad una quota di 0 m s.l.m. presso la foce del torrente, località Trappeto.

Nel settore di montano, i limiti dell'area corrono lungo le creste e le scarpate che delimitano la vallata del torrente, sono escluse le aree maggiormente pianeggianti ed urbanizzate; nel settore di valle del sito ricade l'area golenale del torrente ed i limiti sono attestati sul sistema di argini presenti.

Dal punto di vista geologico, la maggior parte del sito ricade all'interno dei terreni alluvionali di origine fluviale; nel settore di valle sono ricompresi anche lembi di antichi terrazzi marini e le porzioni dei versanti delle colline mio-plioceniche. A monte, invece, al di sopra dei 300 metri, il letto fluviale si restringe ed è caratterizzato essenzialmente da alluvioni frequentemente mobilizzate dalle acque, che in quel tratto scorrono a maggiore velocità. Il sito in questa porzione comprende anche i rilievi moderatamente e fortemente acclivi a substrato scistoso e filladico (CasMez, 1973).

Morfologicamente l'area è caratterizzata da pendenze piuttosto elevate soprattutto nelle zone più prossime al corso d'acqua. Le esposizioni sono chiaramente condizionate dalla presenza del torrente per cui i versanti in destra idrografica presentano una esposizione prevalente a sud/ovest mentre i versanti opposti sono rivolti a nord/est. In entrambi i casi la presenza di piccoli affluenti contribuisce a modificare in modo significativo la microesposizione.

La vegetazione potenziale del sito è rappresentata da querceti mediterranei, che frequentemente presentano di degradazione verso forme arbustive. Nelle stazioni con condizioni climatiche più fresche sono presenti boschi di leccio misto a farnetto e localmente, in prossimità delle cascate del Marmarico, sono frequenti suggestivi ambienti stillicidiosi che ospitano alcuni piccoli popolamenti di *Woodwardia radicans*.

Lungo il corso d'acqua è presente vegetazione ripariale a *Salix* sp. pl., *Populus alba* ed *Alnus glutinosa*, mentre nel tratto terminale prevalgono le boscaglie termofile a *Tamarix africana* e *Nerium oleander*.

Le pareti rocciose calcaree di Monte Consolino e Cacari sono colonizzate da una vegetazione casmofitica ricca di elementi di elevato valore conservazionistico fra i quali *Dianthus rupicola*, *Ptilostemon gnaphaloides* e *Brassica rupestris*.

Quanto alle specie di interesse comunitario (Art. 4 Direttiva 2009/147/CE - All. II Direttiva 92/43/CEE) si rileva la presenza di *Dianthus rupicola*, specie sub-endemica tipica di ambienti rupicoli e pareti rocciose che si rinviene lungo la fascia costiera fino ai 300- 400 m s.l.m. Ulteriore specie segnalata è *Woodwardia radicans* specie relictiva della flora tropicale- montana del Terziario, in Italia rara e localizzata in poche località della Calabria, Sicilia e Campania. In Aspromonte si rinviene in ambienti di forre ombrose e superfici stillicidiose con caratteristiche climatiche di elevata umidità e temperatura costante dove le popolazioni si sono conservate.

Si segnala, inoltre, la presenza di tre specie di anfibi di interesse conservazionistico *Bufo viridis*, *Hyla intermedia* e *Rana italica* tipiche di aree umide di ambienti sia terrestri che di acqua dolce. A queste si associano le due specie di rettili *Lacerta bilineata* e *Podarcis sicula*, tipiche di ambienti aperti e soleggiati con rocce e cespugli, aree coltivate e incolti marginali, filari lungo i corsi d'acqua, boscaglie o all'interno di boschi luminosi e ai margini delle strade e presso muretti o ruderi.

In relazione ai fattori di criticità e minaccia e rispetto agli obiettivi di tutela dei siti, in considerazione della qualità, della capacità di rigenerazione delle risorse naturali e della capacità di carico dell'ambiente, l'impianto fotovoltaico non costituisce fattore di pressione e non comporta squilibri sugli ecosistemi, sugli habitat, sulle specie di interesse comunitario e sulla continuità dei processi ecologici a livello di comprensorio agricolo.

L'incremento di antropizzazione e dei relativi effetti legati alla tipologia di attività impiantistica, in termini di artificializzazione del territorio, non genera un'incidenza significativa sul paesaggio ecologico e



sull'ambiente potendosi escludere ripercussioni negative a carico degli habitat e della flora e fauna selvatiche tipiche del Sito Rete Natura.

Gli impatti significativi esclusivi previsti sulla componente ambientale risultano circoscritti alla fase di cantiere e legati alla natura tecnica delle operazioni di costruzione, saranno mitigati nel tempo in quanto limitati nel periodo riproduttivo delle specie animali.

Sulla scorta degli strumenti gestionali dei suddetti siti appartenenti alla Rete Natura 2000 è possibile dichiarare che:

- il progetto in esame, non comporterà squilibri sugli ecosistemi, sul paesaggio ecologico e sull'ambiente potendosi escludere ripercussioni negative a carico degli habitat e della flora e fauna selvatiche tipiche dei Siti Rete Natura;
- il progetto non comporterà frammentazione, degradazione ovvero sottrazione di superficie occupata da habitat naturali, nonché alterazione della struttura e della composizione delle fitocenosi con diminuzione del livello di naturalità della vegetazione.

A fronte dell'esame dei dati tecnici e gestionali di cui sopra, la previsione dell'incidenza del proposto intervento sulle componenti sottoposte a tutela e sugli obiettivi di conservazione della ZSC, si esplica come irrilevante probabilità del verificarsi di effetti negativi significativi in assenza di alterazioni, distruzione e/o frammentazione degli habitat naturali prioritari e non, importanti per la sopravvivenza delle specie nell'ambito del loro ciclo biologico e vitale (riproduzione, alimentazione, nidificazione, migrazione e riposo).

In definitiva, confermata l'essenza di incidenza significativa del progetto di realizzazione dell'impianto fotovoltaico sui siti della Rete Natura 2000, si esclude l'esecuzione di una valutazione di incidenza completa.

6. VALUTAZIONE DELLA CORRETTA UTILIZZAZIONE DELLE METODOLOGIE E DELLE TECNICHE DI INDAGINE, DI ANALISI E DI PREVISIONE IN RELAZIONE AGLI EFFETTI AMBIENTALI.

Gli elaborati progettuali contengono informazioni sufficienti ai fini dello screening di valutazione di impatto ambientale. Le conoscenze, i modelli previsionali utilizzati e i metodi di valutazione adottati afferiscono in particolare allo studio previsionale di impatto acustico ed elettromagnetico.

7. VALUTAZIONE DELLA COERENZA DELLE ALTERNATIVE ESAMINATE.

Nello Studio Preliminare Ambientale è esposta un'analisi delle alternative progettuali, con rilievi che afferiscono essenzialmente ai vantaggi connessi ai sistemi fotovoltaici determinate dalle esigenze di manutenzione ridotte, dalla semplicità d'utilizzo, e, soprattutto, da un impatto ambientale poco significativo.

Per l'impianto in questione la quota di emissioni di CO₂ evitate/risparmiate a fronte della medesima produzione di energia elettrica con combustibili fossili mediamente utilizzati in Italia, ammontano a 3.890 tonnellate/anno con un risparmio di fonti primarie pari a ca. 970 tonnellate equivalenti di petrolio (teq)/anno. Si conferma, pertanto, un effetto generale positivo su tale componente ambientale da escludere l'ipotesi zero.

Sulla base delle sintetiche informazioni fornite dal Proponente in merito alle soluzioni alternative, è possibile stabilire con ragionevole certezza, che la soluzione di progetto oggetto di valutazione non determina alcun incremento degli impatti ambientali ovvero incidenza negativa in termini di consumo di suolo e mantenimento delle finalità agricole.

In definitiva, sulla scorta delle analisi effettuate, in relazione alla criticità ed agli indirizzi pianificatori e di conoscenza scientifica espressi nel presente parere, la collocazione dell'impianti fotovoltaico proposto consente di armonizzare le esigenze legate alle politiche energetiche con quelle di conservazione dell'agricoltura, dell'ambiente e della biodiversità.

RITENUTO, per tutto quanto sopra, che:

- il quadro di riferimento programmatico dello studio di impatto ambientale descrive il progetto in relazione agli stati di attuazione degli strumenti pianificatori, di settore e territoriali, nei quali è inquadrabile il progetto stesso, nonché descrive i rapporti di coerenza del progetto con gli obiettivi perseguiti dagli strumenti pianificatori;
- il quadro di riferimento progettuale descrive l'intervento e le relative caratteristiche tecniche;

- il quadro di riferimento ambientale analizza le diverse componenti ambientali che caratterizzano l'area del sito oggetto di intervento nonché l'interazione con il progetto stesso;
- dall'analisi degli impatti potenziali dell'intervento proposto sulle componenti ambientali analizzate, questi risultano di entità nulla o trascurabile e circoscritti all'ambito di progetto.

VISTE le condizioni ambientali, parte integrante del presente parere, individuate dal Proponente al fine di minimizzare gli impatti potenziali, riportate nell'allegato n. 3d "Modulo per la richiesta delle condizioni ambientali da allegare all'istanza di Verifica di Assoggettabilità a VIA – Art. 19 D.Lgs. n. 152/2006", parte integrante del presente parere (Allegato 1);

ATTESO CHE, per tutto quanto sopra rappresentato, i Componenti tecnici della Struttura Tecnica di Valutazione danno atto di aver esaminato la documentazione presentata e di aver espletato, congiuntamente, in relazione agli aspetti di competenza, l'attività di istruttoria tecnica interdisciplinare di merito, sulla scorta della quale si ritiene che il progetto di cui in oggetto non deve essere assoggettato a Valutazione di Impatto Ambientale._

Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO la Struttura Tecnica di Valutazione Ambientale

Nell'attività di valutazione in seduta plenaria - richiamata la narrativa che precede come parte integrante e sostanziale del presente atto - sulla scorta della predetta attività di istruttoria tecnica interdisciplinare di merito e per effetto della medesima, in relazione agli aspetti di specifica competenza ambientale - fatti salvi i diritti di terzi, la veridicità dei dati riportati da parte del Proponente e/o del responsabile del progetto e del tecnico progettista e altri vincoli non dichiarati di qualsiasi natura eventualmente presenti sull'area oggetto di intervento, ritiene che il progetto inerente l'impianto fotovoltaico in loc. Corda nel Comune di Stilo (RC) **non deve essere assoggettato a ulteriore procedura di VIA e ad ulteriore procedura di valutazione di incidenza appropriata** a condizione che vengano rispettate le seguenti condizioni:

- 1) Siano acquisiti prima dell'inizio dei lavori tutti i nulla-osta, autorizzazioni, pareri, concessioni e/o permessi previsti dalla normativa vigente, nonché i pareri da parte delle autorità competenti in merito ai vincoli presenti nell'area di riferimento;
- 2) Siano rispettate sia le condizioni ambientali individuate dal proponente al fine di minimizzare gli impatti potenziali, riportate quale parte integrante del presente parere (Allegato 1);
- 3) A fronte dei contratti preliminari di costituzione di diritti di superfici, il Proponente fornisca, nell'ambito dell'acquisizione del titolo abilitativo afferente all'autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile, la documentazione atta a dimostrare la disponibilità del suolo su cui è ubicato l'impianto fotovoltaico;
- 4) La pulizia ed il lavaggio dei moduli fotovoltaici venga effettuata senza l'utilizzo di tensioattivi al fine di evitare la contaminazione del suolo.

Per quanto non espressamente indicato nel presente atto valgono, in ogni caso, le vigenti disposizioni normative in materia ambientale.

Ove si rendesse necessaria variante sostanziale in corso d'opera, il Proponente deve chiederne la preventiva valutazione ai fini della compatibilità con il presente provvedimento.

Qualunque difformità e/o dichiarazione mendace nella documentazione tecnica/amministrativa/progettuale presentata, da parte del proponente e/o del responsabile del progetto e dei tecnici progettisti/esperti (che hanno redatto e sottoscritto la medesima documentazione, secondo i rispettivi profili di competenza) e, altresì, la violazione delle prescrizioni impartite (per la fase esecutiva), inficiano la validità del presente atto.



Verifica di Assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e screening di Incidenza DIRETTIVA 92/43/CEE "HABITAT" - Progetto per un impianto fotovoltaico in loc. Corda nel Comune di Stilo (RC) – Calabria SUAP Sportello Ambiente cod. 104.
Proponente: Green Power Energia S.r.l.

LA STV

Componenti Tecnici		
1	Componente tecnico (<i>Geom. - Rapp. A.R.P.A.CAL</i>)	<i>Angelo Antonio CORAPI</i> <i>FIRMATO DIGITALMENTE</i>
2	Componente tecnico (<i>Dott.</i>)	<i>Antonino Giuseppe VOTANO</i> <i>FIRMATO DIGITALMENTE</i>
3	Componente tecnico (<i>Ing.</i>)	<i>Costantino GAMBARDELLA (*)</i> <i>FIRMATO DIGITALMENTE</i>
4	Componente tecnico (<i>Ing.</i>)	<i>Francesco SOLLAZZO</i> <i>FIRMATO DIGITALMENTE</i>
5	Componente tecnico (<i>Dott.</i>)	<i>Nicola CASERTA</i> <i>FIRMATO DIGITALMENTE</i>
6	Componente tecnico (<i>Dott.</i>)	<i>Paolo CAPPADONA</i> <i>FIRMATO DIGITALMENTE</i>
7	Componente tecnico (<i>Dott.</i>)	<i>Antonio LAROSA</i> <i>FIRMATO DIGITALMENTE</i>
8	Componente tecnico (<i>Dott.ssa.</i>)	<i>Mariarosaria PINTIMALLI</i> <i>ASSENTE</i>
9	Componente tecnico (<i>Dott.ssa.</i>)	<i>Rossella DEFINA</i> <i>FIRMATO DIGITALMENTE</i>
10	Componente tecnico (<i>Dott.ssa.</i>)	<i>Paola FOLINO</i> <i>FIRMATO DIGITALMENTE</i>
11	Componente tecnico (<i>Dott.</i>)	<i>Raffaele PAONE</i> <i>FIRMATO DIGITALMENTE</i>
12	Componente tecnico (<i>Dott.</i>)	<i>Simon Luca BASILE</i> <i>FIRMATO DIGITALMENTE</i>
13	Componente tecnico (<i>Dott.</i>)	<i>Anna Maria COREA</i> <i>FIRMATO DIGITALMENTE</i>
14	Componente tecnico (<i>Ing.</i>)	<i>Giovanna PETRUNGARO</i> <i>FIRMATO DIGITALMENTE</i>
15	Componente tecnico (<i>Ing.</i>)	<i>Maria Annunziata LONGO</i> <i>FIRMATO DIGITALMENTE</i>

(*) *Relatore/Istruttore coordinatore*

Il Presidente
Ing. Salvatore Siviglia

F.to digitalmente

Le firme digitali verranno apposte in data successiva ed in ordine progressivo, in quanto il sistema in uso non consente la sottoscrizione contestuale del documento

Allegato 1 - Condizioni ambientali Art. 19 D.Lgs. n. 152/2006

Condizioni Ambientali			
N	Macrofase	Ambito di Applicazione	Oggetto della condizione
1	ANTE OPERAM	➤ aspetti progettuali	L'impianto in progetto ha lo scopo di produrre energia da fonte rinnovabile con quota di emissioni di CO2 evitate/risparmiate a fronte della medesima produzione di energia elettrica con combustibili fossili mediamente utilizzati in Italia. Nella fase progettuale è stata prevista la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica di potenza nominale di 1.2 MWe da installare nel territorio del Comune di Stilo (RC) su serre esistenti in area agricola, secondo due blocchi funzionali, eventualmente scorporabili e autorizzabili singolarmente
2	ANTE OPERAM	➤ Suolo e sottosuolo	Nessun impatto viene determinato essendo le strutture di sostegno realizzate su serre esistenti.
3	ANTE OPERAM	➤ Paesaggio	L'impatto in fase di impianto del parco è sicuramente ridotto, in quanto sono già presenti delle barriere naturali che impediscono la visibilità dello stesso impianto.
4	CORSO D'OPERA	Atmosfera	<p>Durante i lavori dovrà essere perseguito un puntuale abbattimento dell'emissione di gas inquinanti generati dai prodotti di combustione dei carburanti e dall'immissione nell'atmosfera di polveri dovuta alla movimentazione dei mezzi e dei materiali attraverso i seguenti accorgimenti</p> <ul style="list-style-type: none"> • circolazione degli automezzi a bassa velocità per evitare il sollevamento di polveri; – nella stagione secca, eventuale bagnatura con acqua delle strade e dei cumuli di scavo stoccati, per evitare la dispersione di polveri; • lavaggio delle ruote dei mezzi pesanti, prima dell'immissione sulla viabilità pubblica, per limitare il sollevamento e la dispersione di polveri, con approntamento di specifiche aree di lavaggio ruote <p>Si specifica che attualmente la zona di intervento è accessibile da strade regolarmente utilizzate dai mezzi agricolo e quindi l'opera di cantiere non comporta interventi rilevanti per l'accesso ai mezzi di cantiere</p>
			Durante i lavori saranno scelte attrezzature



5	CORSO D'OPERA	Rumore	meno rumorose e insonorizzate rispetto a quelle che producono livelli sonori molto elevati (ad es. apparecchiature dotate di silenziatori); Sarà necessario un'attenta manutenzione dei mezzi e delle attrezzature, sostituendo i pezzi usurati e che lasciano giochi, e prevedendo una specifica procedura di manutenzione programmata per i macchinari e le attrezzature
6	CORSO D'OPERA	Salute pubblica	Durante i lavori, essendo l'area dei lavori lontana da borgate e centri abitati, non ci saranno disagi particolari alla popolazione, a patto di monitorare le polveri e i rumori delle unità operative, oltre gli orari di lavoro.
7	CORSO D'OPERA	Flora, fauna, vegetazione, ecosistemi	Nessun impatto viene determinato essendo le strutture di sostegno realizzate su serre esistenti.
8	POST OPERAM	Monitoraggio	<p>La centrale viene tenuta sotto controllo mediante un sistema di supervisione che permette di rilevare le condizioni di funzionamento con continuità e da posizione remota. A fronte di situazioni rilevate dal sistema di monitoraggio, di controllo e di sicurezza, è prevista l'attivazione di interventi da parte di personale tecnico addetto alla gestione e conduzione dell'impianto, le cui principali funzioni possono riassumersi nelle seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none">✓ servizio di guardiania;✓ conduzione impianto, in conformità a procedure stabilite, di liste di controllo e verifica programmata;✓ manutenzione preventiva ed ordinaria, programmate in conformità a procedure stabilite per garantire efficienza e regolarità di funzionamento;✓ segnalazione di anomalie di funzionamento con richiesta di intervento di riparazione e/ manutenzione straordinaria da parte di ditte esterne specializzate ed autorizzate dai produttori delle macchine ed apparecchiature;✓ predisposizione di rapporti periodici sulle condizioni di funzionamento dell'impianto e sull'energia elettrica prodotta. <p>La gestione dell'impianto sarà effettuata generalmente con ispezioni a carattere giornaliero, mentre la manutenzione ordinaria sarà effettuata con interventi a periodicità mensile.</p>

